

Ordinanza 811.225 sulla promozione della formazione in cure infermieristiche

dell'8 maggio 2024 (Stato 1° luglio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 8 capoversi 3 e 4 della legge federale del 16 dicembre 2022¹
sulla promozione della formazione in cure infermieristiche,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

¹ La presente ordinanza disciplina la concessione di contributi federali ai Cantoni per l'adempimento dei loro compiti di cui agli articoli 5–7 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche.

² Non sussiste alcun diritto ai contributi federali.

Capitolo 2: Contributi federali nel campo della formazione pratica e contributi federali ai contributi di formazione cantonali

Sezione 1:

Contributi federali nel campo della formazione pratica degli infermieri

Art. 2 Condizioni

¹ I contributi federali sono accordati per le spese sostenute dai Cantoni nel campo della formazione pratica degli infermieri di cui all'articolo 5 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche per le prestazioni degli enti di formazione, in particolare per:

- a. la promozione e la garanzia di posti di formazione pratica;
- b. il miglioramento della qualità della formazione pratica.

² Agli ospedali sono computabili come spese cantonali solo le spese che non vengono già remunerate secondo l'articolo 49a della legge federale del 18 marzo 1994² sull'assicurazione malattie (LAMal).

RU 2024 219

¹ RS 811.22

² RS 832.10

Art. 3 Calcolo

¹ I contributi federali ammontano alla metà dei contributi accordati dai Cantoni.

² I contributi federali accordati a partire dal 1° gennaio 2030 si riducono ogni anno di 5 punti percentuali.

³ I capoversi 1 e 2 si applicano solo finché non è stato ancora stilato un ordine di priorità secondo l'articolo 8 capoverso 5 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche.

Sezione 2: Contributi federali ai contributi di formazione cantonali**Art. 4** Condizioni

¹ I contributi federali ai contributi di formazione cantonali di cui all'articolo 7 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche sono accordati se:

- a. i Cantoni illustrano l'effetto atteso dei contributi di formazione, in particolare come essi consentiranno di promuovere l'accesso al ciclo di formazione delle scuole specializzate superiori (SSS) e al ciclo di studio delle scuole universitarie professionali (SUP) in cure infermieristiche; e
- b. i modelli cantonali per i contributi di formazione garantiscono che gli studenti che dipendono da un sostegno per assicurarsi il sostentamento ricevano contributi di formazione.

² Tra le persone domiciliate in Svizzera di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera a della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche rientrano in particolare anche gli stranieri titolari di un permesso di domicilio o di dimora, le persone ammesse provvisoriamente e le persone alle quali è stata concessa protezione provvisoria.

Art. 5 Calcolo e limite massimo del contributo federale

¹ Il contributo federale ammonta alla metà del contributo cantonale, ma non supera i 20 000 franchi per persona e per anno.

² I contributi federali accordati a partire dal 1° gennaio 2030 si riducono ogni anno di 5 punti percentuali.

³ I capoversi 1 e 2 si applicano solo finché non è stato ancora stilato un ordine di priorità secondo l'articolo 8 capoverso 5 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche.

Sezione 3: Procedura

Art. 6 Domanda

¹ Il Cantone presenta la domanda di contributi di cui alla sezione 1 e la domanda di contributi di cui alla sezione 2 all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) in una domanda globale.

² La domanda globale può essere presentata una volta l'anno. L'UFSP rende noto tempestivamente il termine per la presentazione della domanda globale.

³ La domanda di contributi federali nel campo della formazione pratica degli infermieri deve contenere in particolare:

- a. la prova dell'adempimento delle condizioni di cui agli articoli 2–5 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche e all'articolo 2 della presente ordinanza;
- b. il contributo federale richiesto.

⁴ La domanda di contributi federali ai contributi di formazione cantonali deve contenere in particolare:

- a. la prova dell'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 7 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche e all'articolo 4 della presente ordinanza;
- b. l'ammontare dei contributi di formazione e il numero stimato di studenti che necessitano di un sostegno;
- c. il contributo federale richiesto.

⁵ L'UFSP può definire in una guida ulteriori dettagli in merito alla presentazione della domanda. Mette a disposizione dei Cantoni moduli di domanda.

Art. 7 Contratto

¹ L'UFSP accorda i contributi federali sulla base di un contratto di diritto pubblico secondo l'articolo 16 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990³ sui sussidi (LSu).

² Il contratto disciplina in particolare:

- a. le prestazioni cantonali da adempiere;
- b. l'ammontare della partecipazione finanziaria della Confederazione;
- c. le modalità di pagamento;
- d. le conseguenze dell'inadempienza totale o parziale delle prestazioni da parte del Cantone; e
- e. la presentazione di rendiconti annuali all'UFSP da parte dei Cantoni.

³ La procedura per la concessione di contributi federali è retta dalle disposizioni della LSu.

⁴ La procedura in caso di inadempienza totale o parziale delle prestazioni cantonali è retta per analogia dall'articolo 28 LSu.

Art. 8 Rendiconto

¹ I Cantoni presentano annualmente all'UFSP un rendiconto in merito all'utilizzazione dei contributi federali. L'UFSP mette a loro disposizione un apposito modulo.

² L'UFSP pubblica i rendiconti in forma adeguata su Internet.

Art. 9 Comunicazione di modifiche

I Cantoni informano immediatamente l'UFSP in merito a modifiche sostanziali delle spese cantonali su cui si basano i contributi federali o delle prestazioni concordate degli enti di formazione.

Capitolo 3: Contributi federali ai Cantoni per aumentare il numero di diplomati in cure infermieristiche nelle scuole specializzate superiori

Art. 10 Misure cantonali

¹ Sulla base della loro pianificazione del fabbisogno ai sensi dell'articolo 2 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche, i Cantoni sono responsabili dello sviluppo di misure volte ad aumentare il numero di diplomi in cure infermieristiche rilasciati nelle loro SSS.

² Le prestazioni finanziate dalla Confederazione di cui all'articolo 53 capoverso 2 lettera a della legge federale del 13 dicembre 2002⁴ sulla formazione professionale non sono considerate misure ai sensi del capoverso 1.

Art. 11 Calcolo

¹ La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) calcola l'importo spettante a ciascun Cantone per l'intero periodo di sussidio sulla base della necessità di posti di formazione nelle SSS indicata nelle pianificazioni cantonali del fabbisogno.

² I contributi federali ammontano alla metà dei contributi accordati dai Cantoni alle SSS.

Art. 12 Domanda

¹ Il Cantone può presentare la domanda di contributi federali in qualsiasi momento. Tuttavia, queste domande devono essere presentate al più tardi un anno prima della scadenza della presente ordinanza.

² Diversi Cantoni possono presentare una domanda congiunta.

⁴ RS 412.10

³ Ogni domanda deve contenere in particolare:

- a. la prova dell'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 6 della legge sulla promozione della formazione in cure infermieristiche e dell'esistenza delle misure di cui all'articolo 10 capoverso 1 della presente ordinanza;
- b. il contributo federale richiesto.

⁴ La SEFRI può definire in una guida ulteriori dettagli in merito alla presentazione della domanda. Mette a disposizione dei Cantoni appositi moduli.

Art. 13 Contratto

¹ La SEFRI accorda i contributi federali sulla base di un contratto di diritto pubblico secondo l'articolo 16 capoverso 2 LSU⁵.

² Il contratto disciplina in particolare:

- a. le prestazioni cantonali da adempiere, segnatamente le misure da attuare e i relativi indicatori delle prestazioni;
- b. l'ammontare della partecipazione finanziaria della Confederazione;
- c. la durata del contratto;
- d. le modalità di pagamento;
- e. le conseguenze dell'inadempienza totale o parziale delle prestazioni da parte del Cantone;
- f. la presentazione dei rendiconti all'attenzione della SEFRI.

³ Il contratto ha una durata limitata. Può essere adeguato e prorogato di comune accordo al massimo fino alla scadenza della legge sulla promozione della formazione in cure infermieristiche.

⁴ La procedura per la concessione dei contributi federali è retta dalle disposizioni della LSU.

⁵ La procedura in caso di inadempienza totale o parziale delle prestazioni cantonali è retta per analogia dall'articolo 28 LSU.

Art. 14 Funzione di interlocutore cantonale

¹ Ogni Cantone designa un interlocutore cantonale per la SEFRI.

² Se più Cantoni si consorziano, designano un unico interlocutore.

Art. 15 Rendiconto

¹ I Cantoni presentano annualmente alla SEFRI un rendiconto in merito all'utilizzazione dei contributi federali. La SEFRI mette a loro disposizione un apposito modulo.

² La SEFRI pubblica i rendiconti in forma adeguata su Internet.

Art. 16 Comunicazione di modifiche

I Cantoni informano immediatamente la SEFRI in merito a modifiche sostanziali delle misure e dei progetti cantonali su cui si basano i contributi federali.

Capitolo 4: Disposizioni finali**Art. 17** Modifica di un altro atto normativo

...⁶

Art. 18 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024 con effetto sino al 30 giugno 2032.

⁶ La mod. può essere consultata alla RU **2024** 219.